

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura di Arpae Emilia-Romagna

EMISSIONI IN ATMOSFERA E "MODIFICHE SOSTANZIALI": SI PRONUNCIA IL CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6071 del 3 settembre 2019
(www.reteambiente.it)

La IV Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6071 del 3/09/2019, si è definitivamente pronunciata su un procedimento per il rilascio di un'Autorizzazione unica ambientale relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto industriale che realizza impermeabilizzanti per l'edilizia (settore produttivo a forte impatto con problematiche anche di natura odorigena).

Al di là dello specifico caso trattato, gli elementi significativi della decisione risiedono nell'interpretazione che il giudice amministrativo ha deciso di fornire al requisito della "modifica sostanziale", in presenza del quale è giustificata la richiesta dell'Autorità competente di imporre all'azienda la presentazione di una domanda per una nuova autorizzazione espressa e non di una mera comunicazione (art. 269 Dlgs 152/2006). Il Consiglio di Stato ritiene che si debba classificare una modifica come "sostanziale" ogni qualvolta vi sia un potenziale incremento qualitativo o quantitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, ciò a prescindere dal superamento del limite teorico massimo previsto dall'autorizzazione attualmente vigente. Interessante anche il riconoscimento, compiuto dai giudici del Consiglio di Stato, di un'ampia discrezionalità tecnica attribuita ad amministrazioni come le Agenzie ambientali nel formulare valutazioni prognostiche in settori altamente specialistici come quello oggetto della controversia in questione.

INQUINAMENTO AMBIENTALE: REATO CONTESTABILE SOLO DIETRO CAMPIONAMENTI PRECISI

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 29433 del 31 maggio 2019
(www.lexambiente.it)

Con la sentenza in commento la Cassazione penale, in relazione a una attività abituale e reiterata di collocamento abusivo di rifiuti su un'area, ha riconosciuto che gli accertamenti effettuati hanno sì evidenziato l'inquinamento del terreno, ma la mancanza di informazioni più precise sul numero delle campionature poste in essere, sull'estensione dell'area interessata dal campionamento, oltre che sulla qualità dell'inquinamento, non consente di affermare la sussistenza di un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, del suolo.

Presupposti, questi ultimi, necessari per la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis del c.p. introdotto dalla L. 68/2015 "ecoreati".

REATI AMBIENTALI: LA PROCEDURA ESTINTIVA EX L. 68/2015 RISULTA APPLICABILE ALLE FATTISPECIE A CONDOTTA ESAURITA ANCHE IN ASSENZA DI PRESCRIZIONI

Cassazione penale, Sezione III, Sentenza n. 36405 del 26 agosto 2019
(www.lexambiente.it)

Con il ricorso presentato dal Pm di Asti e riferito a un reato già estinto in applicazione della procedura introdotta dalla L. 68/2015, si è messo in dubbio se l'applicazione della procedura estintiva nei casi di condotta esaurita necessitasse o meno di intervento del responsabile per eliminare il danno. La suprema Corte ha respinto il ricorso affermando che la procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dagli artt. 318 bis e ss. del Dlgs 152/2006, come novellato dalla legge 68/2015, è applicabile anche nel caso in cui, previo accertamento dell'assenza di danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'autorità amministrativa di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata. Le conclusioni della Corte sono il frutto dell'analisi condotta sulla normativa "gemella" in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: fondamentale appare l'art. 15 comma 3 del Dlgs 124/2004, che si riferisce sia alle ipotesi in cui la fattispecie risulta essere condotta esaurita, sia alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto, prima dell'emanazione della prescrizione, all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati, una sorta di ravvedimento operoso. Si stabilisce inoltre che, del tutto

legittimamente, l'autorità amministrativa può adottare la procedura estintiva senza impartire prescrizioni perché le condotte sono esaurite, ma il giudice penale mantiene il potere di sindacare la legittimità della procedura, valutando se, nel caso di specie, lo *status quo* impediva effettivamente l'indicazione di prescrizioni necessarie per regolarizzare l'illecito. Parimenti, se l'autorità di vigilanza non attiva la procedura di estinzione nonostante il contravventore abbia commesso un illecito istantaneo, privo di conseguenze dannose o pericolose, oppure abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, l'imputato nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale può richiedere di essere ammesso all'oblazione tanto in sede amministrativa che in sede giudiziaria.

VIA: DEFINITE LE TARIFFE REGIONALI

Delibera n. 1226 della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna
(<https://bur.regione.emilia-romagna.it>)

Con Delibera n. 1226 della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna del 22 luglio 2019, in vigore dal 1° ottobre 2019, si è stabilito che gli oneri economici dovuti per la Valutazione di impatto ambientale saranno pari allo 0,03% del valore dell'opera dichiarato dal proponente il progetto.

L'importo non potrà, comunque, mai scendere sotto i 1.000 euro. In caso di verifica di assoggettabilità, la Via si abbassa allo 0,02% ed è previsto un tetto massimo di spesa di 10.000 euro.

La verifica preliminare e la proroga della Via costeranno, rispettivamente, 200 e 250 euro. Sono previste riduzioni per gli enti territoriali regionali, i Comuni, le Province e la Città metropolitana.

Il valore dichiarato dal proponente deve comprendere una stima dettagliata di tutti gli interventi previsti, comprese le opere connesse ed esclusi gli importi destinati all'espropriazione.

